

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione e pagamento dell'Imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 - Misura dell'Imposta

Art. 5 - Esenzioni

Art. 6 - Obblighi del gestore

Art. 7 - Versamenti dell'imposta

Art. 8 - Controllo e accertamento imposta

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta e Pubblicità del Regolamento

Art. 14 – Tavolo tecnico

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011 dell'Assessorato al turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Dorgali.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita e disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Dorgali.
3. Sono considerate "strutture ricettive", ai sensi del presente regolamento, tutte le tipologie ricettive di cui all'art. 13 della L. R. 16 del 28 luglio 2017 ("Norme in materia di turismo") e ss.mm.ii.:
 - a. strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali;
 - b. strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;
 - c. strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù.
4. Sono altresì considerate "strutture ricettive":
 - a. le aree di sosta, nonché le aree attrezzate di sosta temporanea di autocaravan e di caravan di cui all'art. 21 della legge regionale 16/2017;
 - b. gli immobili destinati alla locazione occasionale a fini ricettivi di cui all'art. 21-bis della legge regionale 16/2017 e ss.mm.ii ;
 - c. le tipologie ricettive ricomprese nella L.R. 11/2015 ("Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998")
5. L'imposta è dovuta indipendentemente dalla durata del soggiorno.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Dorgali. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. Soggetto responsabile dell'imposta di Soggiorno è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso la quale sono ospitati i soggetti passivi di cui al precedente comma 1.
3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento,

i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Dorgali, possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura, la graduazione e il periodo di applicazione dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. entro quella massima stabilita per legge.
3. Il Comune di Dorgali, attraverso il sito istituzionale, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
4. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad Euro 0,49.

Art. 5 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Dorgali
 - b. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - c. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e i loro accompagnatori fino a un massimo di una persona per assistito;
 - d. i soggetti che debbano effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - e. gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f. il personale volontario della Protezione Civile, della Croce Rossa e di ONLUS che svolgono attività simili, che prestano servizio in occasione di calamità;
 - g. il personale docente della scuola nazionale, europea e internazionale di qualunque grado e ordine, nello svolgimento dell'attività di accompagnatori;
 - h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - i. i soggetti che si trovano a dover pernottare nel territorio in quanto prestano in loco la propria attività lavorativa;
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a, del presente articolo.

Art. 6 **Obblighi del gestore**

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Dorgali, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune mette a disposizione nel proprio sito web istituzionale i layout informativi da utilizzare.
3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'art. 4.
5. I gestori per poter adempiere agli obblighi dichiarativi del presente regolamento, otterranno la registrazione della propria struttura presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente, di cui riceveranno le credenziali di accesso.
6. I gestori dichiarano al Comune di Dorgali, mediante il portale web, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento:
 - il numero di quanti hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza;
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - l'imposta dovuta;
 - eventuali altre informazioni utili ai fini del computo dell'imposta richieste dal portale web.
7. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la dichiarazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Dorgali il periodo di chiusura.
8. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme rimosse nelle modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento
9. I gestori di strutture extralberghiere nonché di alloggi destinati alla locazione turistica o breve sono tenuti a esporre l'Identificativo Univoco Numerico (IUN) in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line ai sensi dell'Art. 16, comma 8 della L.R. 16/2017.
10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale riversa le somme al Comune di Dorgali.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Dorgali le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione, di cui al precedente art. 5, per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme rimosse a

- titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo potrà eseguire un unico versamento, specificando le strutture presso le quali è stato incassato il tributo.
 5. I riversamenti al Comune devono essere effettuati nelle seguenti modalità:
 - a. mediante bonifico bancario;
 - b. mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241/1997;
 - c. mediante il sistema di pagamento PagoPA.

Art. 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente art. 6.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può:
 - a. Invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii. .
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. .

Art. 9

Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta all'Ente, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 commi 6 e 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa di € 250,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non esonera dal versamento dell'imposta

evasa; nell'impossibilità a definire l'importo da riversare, questo verrà calcolato nella misura di Euro 75,00 per singolo posto letto.

5. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
6. In caso di violazione dell'obbligo di riscossione dell'imposta e rilascio della quietanza, di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00, per ogni mancata riscossione, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. n. 267/2000.
7. Per l'omesso utilizzo del portale web ai fini dichiarativi di cui all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. n. 267/2000.
8. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
9. Per l'omessa esposizione dell'Identificativo Univoco Numerico (IUN) nelle pubblicità o inserzioni, di cui all'art. 6, comma 9, il gestore sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dal Art. 26, Comma 4, lett. b, della L.R. 16/2017 e ss.mm.ii. .
10. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6, 7, 8, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 11 **Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata secondo le modalità concordate con l'Ufficio Tributi del Comune di Dorgali.

Art. 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Funzionario responsabile dell'imposta. Pubblicità del Regolamento

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Dorgali.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo; predispone e adotta i conseguenti atti.
3. Il presente Regolamento è pubblicato, per esteso, sul sito web istituzionale del Comune di Dorgali.

Art. 14

Tavolo tecnico

1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Turismo, può convocare un tavolo tecnico partecipato dai delegati delle categorie maggiormente rappresentative in ambito ricettivo, allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta, analizzare i dati, nonché rilevare eventuali problematiche di carattere tecnico.
2. Lo stesso tavolo tecnico svolge funzioni analitiche, propositive e consultive nella elaborazione di politiche di sviluppo e potenziamento degli interventi finanziati dal gettito dell'imposta.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.